

CAMERA DEI DEPUTATI N. 85

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, ANIASI, FERRI, FRASCA, FROIO,
TIRABOSCHI, MONDINO**

Presentata il 13 luglio 1976

Nuove disposizioni in materia di trattamento economico agli invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 e la legge 3 giugno 1975, n. 160, hanno dato ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, miglioramenti pensionistici assai modesti che non riescono a modificare in senso positivo le condizioni dei beneficiari.

Ma una situazione ancora più grave e difficile si è venuta a creare per numerosi cittadini colpiti dalle predette infermità in quanto spesso non hanno potuto beneficiare dei miglioramenti e addirittura si sono visti revocare ogni beneficio perché sussiste la condizione di legge dei redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a lire 1 milione 560 mila annue.

Tale tetto di reddito imponibile ha senza alcun dubbio carattere drammaticamente discriminante verso la maggior parte dei colpiti dalle infermità che abbiamo enunciato sicché si apre la strada a due considerazioni che sono di carattere contabile ed umano.

L'aspetto contabile riguarda le condizioni economiche prescritte un tempo e cioè

iscrizione ai ruoli dell'imposta complementare per un reddito netto di 960 mila lire. A questo punto va valutato il problema dell'inflazione galoppante che ha modificato in maniera esasperata il valore del danaro e delle spettanze dei pensionati infermi ai quali questa legge si rivolge in relazione al costo della vita.

Il problema contabile, ad ogni modo, ha un valore relativo ove si pensi che ci si rivolge a categorie di cittadini più bisognose delle altre e sicuramente in maggiore difficoltà economica e morale in ogni momento della vita.

Si dà il caso, per esempio, di invalidi di guerra o per causa di servizio o di lavoro che beneficiano della pensione solo per la minorazione che hanno e non in relazione alle condizioni economiche dell'invalido.

A questo punto, se è vero che obiettivamente è difficile nelle condizioni attuali applicare un'estensione del criterio accennato è altrettanto vero che lo Stato non può assolutamente ignorare il dramma economico ed umano delle famiglie che hanno figli infermi e bisognosi di cure continue come pure l'impegno finanziario a copertu-

ra delle consulenze e delle cure per i loro *handicap*: situazione ancora più drammatica per i ciechi civili che hanno bisogno di accompagnamento.

La nostra proposta di legge considera anche il problema degli irregolari psichici in quanto non solo le ragioni di oportu-

nità, ma anche la coscienza civile di ogni cittadino spinge a valutare anche tali circostanze.

Onorevoli colleghi, ci auguriamo che un problema così altamente umano possa trovare, tra voi, i consensi necessari a risolverlo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 14 aprile 1974, n. 114, e già modificati dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono aumentati dal 1° gennaio 1976 a lire 5.500.000. Sono considerati « soggetti aventi diritto » anche gli invalidi civili affetti da malattie mentali giusta la disposizione del secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

ART. 2.

I crediti per somme già corrisposte ai ciechi civili, agli invalidi civili e ai sordomuti di cui all'articolo 1 sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 si farà fronte mediante corrispondente riduzione di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.